

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4141

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MEROI

Istituzione in Viterbo di una sezione distaccata della corte di appello di Roma e di una sezione distaccata della corte di appello di Roma in funzione di corte di assise di appello

Presentata il 3 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da molto tempo che ordini professionali, istituzioni, amministrazioni locali e un gran numero di cittadini auspicano un concreto provvedimento per l'istituzione di una sezione distaccata della corte di appello di Roma nella città di Viterbo.

Il carico dei processi civili e penali, ormai di fatto insostenibile, rende i tempi di attesa di una pronuncia ormai calcolabili in anni.

I semplici differimenti delle udienze ritardano, oggi, in modo insopportabile, le decisioni ed estremamente disagiata risulta, per gli utenti, recarsi nella capitale per i ben noti problemi connessi alla difficoltà di raggiungere rapidamente gli uffici giudiziari.

Inoltre il carico delle cause trattato dalla corte di appello ha registrato un notevole incremento dopo l'introduzione del giudice unico di primo grado e della novella inserita nel codice di procedura penale, norme che hanno portato la corte di appello a estendere le proprie competenze a tutte le cause di appello ricomprese nel distretto.

Va poi attentamente considerato che alla effettiva applicazione dei nuovi istituti giuridici, purtroppo non ha contestualmente fatto seguito una diversa e migliore distribuzione delle sedi giudiziarie sul territorio.

Ma anche in ordine alla situazione delle cause di lavoro la situazione appare altrettanto gravosa.

L'enorme mole di contenzioso porta il procedimento a sentenza soltanto dopo

molti anni; il mancato inserimento nei terminali dei dati relativi a tali cause produce disagi e concreti danni ai cittadini interessati e ai loro avvocati, entrambi privati del diritto di conoscere se una sentenza sia stata impugnata o meno se non previa notifica che può avvenire anche dopo molti mesi dalla proposizione del relativo gravame.

Ecco perché l'istituzione di una sezione distaccata di corte di appello a Viterbo comporterebbe un effettivo decongestionamento della sede di Roma, renderebbe migliore l'esercizio dell'attività forense per gli avvocati, eviterebbe aggravii di spesa agli utenti e migliorerebbe l'erogazione di un servizio primario quale quello connesso alla giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Viterbo, una sezione distaccata della corte di appello di Roma, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Viterbo e di Civitavecchia.

ART. 2.

1. È istituita, in Viterbo, una sezione della corte di appello di Roma in funzione di corte d'assise di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i tribunali di Viterbo e di Civitavecchia.

ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche relative al personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché la data di inizio del funzionamento delle medesime sezioni.

ART. 4.

1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello di Roma rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza territoriale rispettivamente della sezione distaccata della corte di appello di Roma, con sede in Viterbo, e della sezione della corte di appello di Roma, con sede in Viterbo, in funzione di corte di assise di appello, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei medesimi uffici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle cause civili che alla medesima data di cui al comma 1 siano già state rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.

